LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1923

Quando si tratti di qualche caso in cui vi siano nuovi elementi che gli interessati abbiano potuto raccogliere, il Sottosegretariato non ha nessuna difficoltà a riprendere in riesame la questione, e se i nuovi elementi raccolti sono di tale importanza da consigliare un diverso provvedimento, nessuno più di me sarà lieto di prenderlo.

Questa è una di quelle soluzioni che si presentano possibili ed io non mi rifiuto affatto, del resto, di studiare se sia possibile per qualcuna di quelle formalità cui si riferiscono gli onorevoli interroganti di adottare qualche temperamento. Così per ciò che riguarda sopratutto la questione della firma si potrebbe vedere, rispetto al crocesegno, di consentire qualche facilitazione e semplificazione di formalità.

La cosa non è facile; quindi io posso dare soltanto degli affidamenti generici che nella imminente riforma delle pensioni di guerra si terrà conto di questo problema.

PRESIDENTE. L'onorevole Bubbio ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

BUBBIO. Debbo anzitutto premettere un ringraziamento all'onorevole Rocco per la cura precipua con cui ha voluto riguardare la mia interrogazione, riflettente un problema di non irrilevante importanza.

Nel prendere atto delle sue promesse parziali, debbo per altro insistere perchè, una sanatoria generale e precisa sia in questa materia concessa. Non si tratta di pochi casi, perchè col crescente rigore della Corte dei conti ormai rilevante è il numero dei ricorsi respinti per semplice vizio di forma, motivo assai comodo di esaurimento del lavoro, senza entrare nell'esame di merito.

Le inosservanze formali possono essere motivo di rigetto quando si tratta di pensioni spettanti a funzionari dello Stato, i quali sono in grado di efficacemente tutelarsi con tutto il rigore che la legge prescrive, tanto più perchè per essi non è quasi mai questione davanti alla Corte circa il diritto alla pensione, ma quasi sempre solo circa il quanto. Ben diverso è invece il caso dei pensionati di guerra, appartenenti al popolo minuto, privi di istruzione, non consigliati competentemente, alla mercè di autorità locali tarde e non sufficientemente edotte.

Posso poi ammettere che la Corte sia irriducibile quando si tratta di ricorsi intempestivi; ma ugual criterio non deve essere usato quando il ricorso sia stato prodotto in tempo e solo sia pervenuto per tramite di altro ufficio; e tanto meno il

ricorso dovrà essere rigettato solo perchè sia stato firmato da altra persona senza mandato, oppure solo perchè porti il crocesegno non autenticato dal sindaco o da testimoni.

L'onorevole Rocco può comprendere la delusione ed il disinganno di coloro che, pur avendo dimostrato così chiaramente la loro volontà di ricorrere, si vedono per queste piccole inosservanze inesorabilmente respinto il ricorso, senza esame del merito. È vero che con alta percentuale tali ricorsi sarebbero ugualmente respinti nel merito, ma ove solo per il dieci per cento ed anche per meno potessero i ricorsi nella sostanza trovare accoglimento, risulta evidente che in tali casi il rigetto per mero vizio formale costituisce una palese ingiustizia che non può essere oltre tollerata.

Non basta avvertire che il Ministero può rivedere le pratiche già decise, ma in tali casi occorrerà pur sempre il richiamo di elementi nuovi, laddove spesso il ricorso è basato non già su fatti nuovi, ma su diversa interpretazione degli elementi già acquisiti.

Occorre quindi una sanatoria; sanatorie del genere vennero frequentemente concesse in materie assai più importanti e con minore giustificazione, e tutta la Camera è certo concorde nel fare voti perchè nell'imminente riforma delle pensioni questa disposizione transitoria abbia ad essere contemplata; e ciò in corrispondenza doverosa a quel generale criterio di benevolenza e di equità cui tutta la legislazione sulle pensioni è stata inspirata, nell'unanime sentimento di gratitudine e di devozione per coloro che alla Patria tutto hanno dato. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Mazzucco, al ministro delle colonie « per sapere a qual punto sono i lavori della costruenda ferrovia Mogadiscio-Lugh, e se, procrastinandosi la costruzione, non ritenga opportuno accelerare lo sviluppo della rete stradale ordinaria in Somalia».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le colonie ha facoltà di rispondere.

MARCHI, sottosegretario di Stato per le colonie. Con decreto-legge 12 settembre 1918, n. 1394, la Cassa depositi e prestiti venne autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato a rate in sei esercizi, a decorrere dal 1919-20 la somma di lire 18 milioni per la costruzione in Somalia del tronco Mogadiscio-Bur-Acaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confine Etiopico e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione.